DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE
Via dei Macelli, 5 – 34148 Trieste
Tel.+39 040 362960 – Fax +39 040 366156
dp.trieste@lnd.it
https://friuliveneziagiulia.lnd.it

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

COMUNICATO UFFICIALE N. 70 DEL 03/02/2022

Sommario:

F.A.Q. PROTOCOLLI SANITARI ANTI COVID-19 3
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C. 3
COMUNICATO UFFICIALE N. 156/A DELLA F.I.G.C. – REGOLAMENTI AGENTI SPORTIVI 3
COMUNICATO UFFICIALE N. 157/A DELLA F.I.G.C. – NOMINA COMMISSIONE ATTIVITÀ SCOLASTICA, ATTIVITÀ DI BASE E COMMISSIONE MEDICO SPORTIVA 3
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D. 3
COMUNICATO UFFICIALE N. 62/CS DELLA L.N.D. – NUOVE DATE SVOLGIMENTO FASE FINALE COPPA ITALIA E SPAREGGI SECONDE DI ECCELLENZA; ANNULLAMENTO FASE NAZIONALE JUNIORES E TORNEO DELLE REGIONI 3
COMUNICATO UFFICIALE N. 63/CS DELLA L.N.D. – PROROGA NOMINE DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI TOLMEZZO 4
CIRCOLARE N. 36/CS DELLA L.N.D. – DECISIONI DEL TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING 4
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE 4
SEGRETERIA 4
IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO 4
PROGETTO VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATO DI ECCELLENZA – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 5
CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 2021/2022 – SECONDA FASE REGIONALE 6
PROCEDURA CORRETTA PAGAMENTO ISCRIZIONI 6
PROGRAMMA RECUPERO GARE RINVIATE 8
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA 8
SEGRETERIA 8
CAMPIONATI ALLIEVI UNDER 17 E GIOVANISSIMI UNDER 15 2021/2022 – SECONDA FASE REGIONALE 8
ISCRIZIONE TORNEI ESORDIENTI, PULCINI, PICCOLI AMICI E PRIMI CALCI FASE PRIMAVERILE – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 – DELEGAZIONI PROVINCIALI DI GORIZIA, PORDENONE, TRIESTE E UDINE 9
ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 10
TORNEO REGIONALE UNDER 16 – RITIRO SOCIETÀ 11
CENTRO FEDERALE TERRITORIALE (CFT) FRIULI VENEZIA GIULIA – CONVOCAZIONI 11
INCONTRO INFORMATIVO 11
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE 11
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 12
SOSPENSIONE ATTIVITÀ DI BASE 12
ATTIVITÀ DI BASE – REFERTI GARE FASE AUTUNNALE 12
GREEN PASS "RAFFORZATO" PER ACCESSO ALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 12
RITIRO CARTELLINI 12
MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE 12

RISULTATI GARE **12**
GIUSTIZIA SPORTIVA **13**
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE 13

F.A.Q. PROTOCOLLI SANITARI ANTI COVID-19

Si informa che sul sito della F.I.G.C., su quello della L.N.D. e su quello del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia è disponibile il documento contenente le F.A.Q. in ordine ai Protocolli sanitari anti Covid-19 della F.I.G.C.

Di seguito trascriviamo il link:

https://figc.it/media/156170/faq-protocolli-figc-2021_2022.pdf

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Comunicato Ufficiale n. 156/A della F.I.G.C. – Regolamenti Agenti Sportivi

Si comunica che al link https://www.figc.it/it/federazione/comunicati-ufficiali/ è consultabile il Comunicato Ufficiale n. 156/A della F.I.G.C. dd. 01.02.2022 relativo all'oggetto.

Comunicato Ufficiale n. 157/A della F.I.G.C. – Nomina Commissione Attività Scolastica, Attività di Base e Commissione Medico Sportiva

Trasmettiamo, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 157/A della F.I.G.C. dd. 02.02.2022 relativo all'oggetto.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Comunicato Ufficiale n. 62/CS della L.N.D. – Nuove date svolgimento fase finale Coppa Italia e spareggi seconde di Eccellenza; annullamento fase nazionale Juniores e Torneo delle Regioni

Trasmettiamo, in allegato, il Comunicato Ufficiale n. 62/CS della L.N.D. dd. 01.02.2022 relativo all'oggetto.

Comunicato Ufficiale N. 63/CS della L.N.D. – Proroga nomine Delegazione Distrettuale di Tolmezzo

Di seguito trascriviamo il testo integrale del Comunicato Ufficiale n. 63/CS della L.N.D. dd. 01.02.2022

COMUNICATO UFFICIALE N. 63/CS
Stagione Sportiva 2021/2022

In riferimento a quanto riportato con Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 6 del 1° Luglio 2021 e n. 139 del 5 Novembre 2021, vista l'istanza in tal senso avanzata dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, si dispone la proroga delle nomine della Delegazione Distrettuale di TOLMEZZO, nell'attuale composizione, fino al 30 Giugno 2022.

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° FEBBRAIO 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giancarlo Abete

Circolare N. 36/CS della L.N.D. – Decisioni del Tribunale Nazionale Antidoping

Si allega al presente C.U., di cui fa parte integrante, la Circolare n. 36/CS della L.N.D. dd. 03.02.2022 relativa all'oggetto.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO

Trascriviamo l'elenco delle gare in programma **Sabato 05.02.2022:**

ECCELLENZA B:	14:30	PRO CERVIGNANO MUSCOLI - VIRTUS CORNO
	14:30	ZAULE RABUIESE - SAN LUIGI CALCIO

PROGETTO VALORIZZAZIONE GIOVANI CALCIATORI CAMPIONATO DI ECCELLENZA – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Di seguito pubblichiamo la graduatoria relativa all'oggetto aggiornata al termine del Girone di Andata del Campionato di Eccellenza 2021/2022:

SOCIETA'	PUNTI+BONUS	PUNTI	BONUS
A.S.D. PRIMOREC 1966	296,00	296,00	//
A.S.D. COMUNALE FONTANAFREDDA	186,00	155,00	31,00
A.S.D. SAN LUIGI CALCIO	145,20	121,00	24,20
A.S.D. TRICESIMO	116,00	116,00	//
A.S.D. RIVE D ARCANO FLAIBANO	96,00	96,00	//
A.S.D. PRO CERVIGNANO MUSCOLI **(*)**	93,60	78,00	15,60
A.S.D. SANVITESE	87,60	73,00	14,60
A.S.D. ANCONA LUMIGNACCO	80,40	67,00	13,40
A.S.D. SISTIANA SESLJAN	71,00	71,00	//
A.S.D. GEMONESE	51,00	51,00	//
A.S.D. S.P.A.L.CORDOVADO	50,40	42,00	8,40
S.P. TAMAI	49,20	41,00	8,20
A.S.D. ZAULE RABUIESE	40,80	34,00	6,80
A.S.D. TORVISCOSA **(*)**	40,00	40,00	//
A.S.D. CHIARBOLA PONZIANA CALCIO **(*)**	32,40	27,00	5,40
A.S.D. N.K. KRAS REPEN	24,00	24,00	//
A.S.D. VIRTUS CORNO	23,00	23,00	//
U.S. PRO FAGAGNA	15,60	13,00	2,60
A.S.D. BRIAN LIGNANO CALCIO	13,20	11,00	2,20
APC CHIONS	12,00	10,00	2,00
A.S.D. COMUNALE FIUME V. BANNIA	10,80	9,00	1,80
A.S.D. PRO GORIZIA	10,00	10,00	//
A.S.D. RONCHI CALCIO	4,00	4,00	//
A.S.D. POLISPORTIVA CODROIPO	//	//	//

(*) escluse dalla graduatoria in quanto non partecipanti al Campionato Juniores Under 19 – Stagione Sportiva 2021/2022

Eventuali discordanze su quanto sopra pubblicato **dovranno essere segnalate** allo scrivente Comitato Regionale **entro e non oltre 10 giorni** dalla pubblicazione del presente c.u.

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 2021/2022 – SECONDA FASE REGIONALE

Come a suo tempo pubblicato, essendo prevista per il Campionato Juniores Under 19 2021/2022 una fase a livello provinciale e una successiva fase a livello regionale per accedere allo svolgimento di quest'ultima, le società, che ne hanno acquisito il diritto sono tenute a **versare la differenza economica** tra l'importo della tassa prevista per il Campionato Provinciale e quella prevista per il Campionato Regionale.

Si ricorda l'importo che dovrà essere versato dalle Società interessate **entro il 16 febbraio 2021:**

CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 – FASE REGIONALE € 190,00

Le Società troveranno nell'area riservata (www.lnd.it) l'iscrizione alla Fase Regionale del Campionato di cui all'oggetto e dovranno provvedere al versamento dell'importo dovuto tramite il "Portafoglio Iscrizioni".

PROCEDURA CORRETTA PAGAMENTO ISCRIZIONI

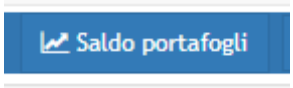
Trascriviamo di seguito le indicazioni per i pagamenti delle iscrizioni:

PRIMA DELL'INVIO TELEMATICO DELLE ISCRIZIONI

Invitiamo le Società a **controllare l'importo a disposizione nel portafoglio iscrizioni prima di effettuare il pagamento relativo all'iscrizione ai campionati 2021/2022.**

Per verificare il Saldo portafogli iscrizione

Dal menu "Portafoglio Pag. Regionale e Provinciale" -> "Inserimento di richiesta di ricarica Portafoglio" -> IN ALTO A DESTRA cliccare sull' icona "Saldo Portafogli"

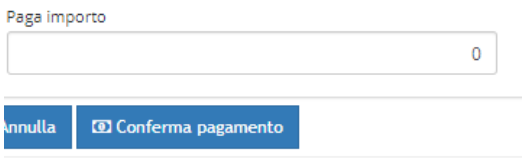


e verificare il saldo disponibile Iscrizioni (prima riga).

1. Nel caso il portafoglio iscrizioni **abbia capienza sufficiente per l'iscrizione** ai campionati 2021/2022 (pari o superiore alla cifra indicata nel "Riepilogo costi" delle iscrizioni ai campionati) è possibile procedere direttamente al completamento della procedura di iscrizione tramite convalida del pagamento.

Quindi dal Menu "Iscrizioni Regionali e Provinciali" -> pagamento documenti iscrizioni da portafoglio –>procedi con il pagamento->

Il "Totale da pagare" va riportato nella casella "Paga Importo" e cliccare su "Conferma pagamento"



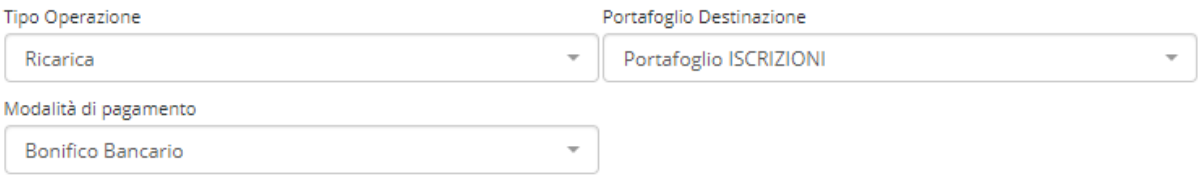
La Società troverà quindi nell'apposita sezione dal Menu "Iscrizioni Regionali e Provinciali" –> "**elenco ricevute pagamento emesse**", l'elenco delle stesse e potrà provvedere alla relativa stampa.

2. Nel caso il portafoglio iscrizioni **non abbia capienza sufficiente per l'iscrizione** alla Seconda Fase dei campionati 2021/2022 (inferiore alla cifra indicata nel "Riepilogo costi" delle iscrizioni ai campionati) lo stesso dovrà essere integrato tramite il pagamento della **differenza fra l'importo disponibile e quello da pagare** a mezzo BONIFICO BANCARIO alle seguenti coordinate:

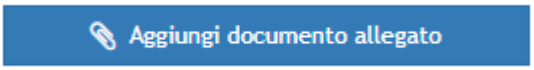
c/c intestato a: F.I.G.C. L.N.D. - COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
Piazza Grande 11 A - Ingresso Via Scamozzi 5 B, 33057 Palmanova
c/o CREDIFRIULI – CREDITO COOPERATIVO FRIULI
IT92-X070-8564-0500-0000-0039-806

Indicando come causale nell'ordine indicato : "MATRICOLA SOCIETARIA , NOME SOCIETA', PORTAF. ISCRIZIONI"

Dopo aver effettuato il bonifico va inserita la richiesta di **Ricarica portafoglio iscrizioni**, le modalità sono le stesse previste per la ricarica del portafoglio tesseramento:
Dal menu Portafoglio pag. attività regionale e provinciali –> Inserimento richiesta di ricarica portafoglio.

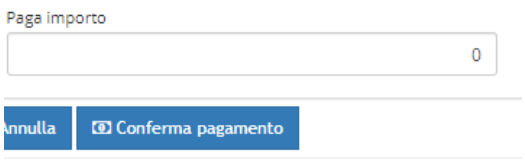


Inserire le proprie coordinate bancarie (cro - abi - cab) , l'importo della ricarica, aggiungere la ricevuta del bonifico tramite l'apposito tasto "Aggiungi documento allegato" e cliccare su " Salva Definitivo"



Dopo la convalida della ricarica da parte del Comitato Regionale, sarà possibile procedere al completamento della procedura di iscrizione tramite convalida del pagamento.
Quindi dal Menu "Iscrizioni Regionali e Provinciali" -> pagamento documenti iscrizioni da portafoglio –>procedi con il pagamento->

Il "Totale da pagare" va riportato nella casella "Paga Importo" e cliccare su "Conferma pagamento"



La Società troverà quindi nell'apposita sezione dal Menu "Iscrizioni Regionali e Provinciali" –> "**elenco ricevute pagamento emesse**", l'elenco delle stesse e potrà provvedere alla relativa stampa.

PROGRAMMA RECUPERO GARE RINVIATE

Le gare rinviate vengono riprogrammate come di seguito riportato:

06 FEBBRAIO 2022

1^ CATEGORIA GIR. A: VILLANOVA ASD – UNION RORAI
2^ CATEGORIA GIR. E: LA FORTEZZA GRADISCA – ISONTINA

13 FEBBRAIO 2022

PROMOZIONE GIR. A: CORVA – VENZONE
PROMOZIONE GIR. A: CALCIO MANIAGO VAJONT – UNION MARTIGNACCO
1^ CATEGORIA GIR. A: AZZANESE – VILLANOVA ASD
1^ CATEGORIA GIR. A: UNION PASIANO – CEOLINI
1^ CATEGORIA GIR. B: PALMARKET PAGNACCO – CALCIO C. BASILIANO
(Gara sospesa al 18' del 2° tempo – v.del.CU 60)
1^ CATEGORIA GIR. C: GRADESE – CALCIO RUDA
1^ CATEGORIA GIR. C: ISM GRADISCA– MLADOST S.Z.
2^ CATEGORIA GIR. E: VILLESSE – MORARO

COPPA REGIONE SECONDA CATEGORIA (Sedicesimi di finale)

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

CAMPIONATI ALLIEVI UNDER 17 E GIOVANISSIMI UNDER 15 2021/2022 – SECONDA FASE REGIONALE

Come a suo tempo pubblicato, essendo prevista per i Campionati Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 2021/2022 una fase a livello provinciale e una successiva fase a livello regionale per accedere allo svolgimento di quest'ultima, le società che ne hanno acquisito il diritto sono tenute a **versare la differenza economica** tra l'importo della tassa prevista per il campionato provinciale e quella prevista per il campionato regionale.

Si ricordano gli importi che dovranno essere versati dalle Società interessate **entro il 16 febbraio 2022:**

ALLIEVI REGIONALI	Società dilettanti	€ 210,00
	Società di Puro Settore	€ 160,00
GIOVANISSIMI REGIONALI	Società dilettanti	€ 160,00
	Società di puro settore	€ 110,00

Le Società troveranno nell'area riservata (www.lnd.it) l'iscrizione alla Fase Regionale dei Campionati di cui all'oggetto e dovranno provvedere al versamento dell'importo dovuto tramite il "Portafoglio Iscrizioni" seguendo la procedura indicata sul presente Comunicato Ufficiale (pagg. 7/8).

ISCRIZIONE TORNEI ESORDIENTI, PULCINI, PICCOLI AMICI E PRIMI CALCI FASE PRIMAVERILE – STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 – DELEGAZIONI PROVINCIALI DI GORIZIA, PORDENONE, TRIESTE E UDINE

Si ricordano i termini per le iscrizioni ai Tornei Esordienti, Pulcini, Piccoli Amici e Primi Calci Fase Primaverile – Stagione Sportiva 2021/2022 relativamente alle Delegazioni Provinciali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine:

LE ISCRIZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE COME DI SEGUITO INDICATO:

Le società non dovranno tener conto di eventuali descrizioni relative all'età o al numero dei calciatori indicate a fianco della categoria ma effettuare un numero di iscrizioni pari al numero delle squadre che intendono far partecipare ai Tornei.

TORNEO ESORDIENTI TORNEO PULCINI PICCOLI AMICI PRIMI CALCI	Termine ordinatorio per l'effettuazione dell'iscrizione **e dell'invio tramite dematerializzazione** da **Martedì 01 FEBBRAIO 2022** a **Venerdì 18 FEBBRAIO 2022 - ORE 12.00**

Per tutte le informazioni relative alle iscrizioni si rimanda ad una attenta lettura del Comunicato Ufficiale n. 4 del 12/07/2021 e n. 5 del 15/07/2021.

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale si riserva la facoltà di apportare delle variazioni ai termini relativi alla chiusura delle iscrizioni sopra indicate.

Segue Iscrizione Tornei Esordienti, Pulcini, Piccoli Amici e Primi Calci Fase Primaverile – Stagione Sportiva 2021/2022 – Delegazioni Provinciali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine

Si comunicano gli importi previsti per la stagione 2021/2022:

- Tassa annuale di adesione al settore Giovanile e Scolastico euro 30,00

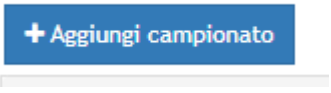
Quote d'iscrizione - Stagione Sportiva 2021/2022

Esordienti € 60,00
Pulcini € 60,00

NOTA: La tassa è dovuta dalle Società per l'iscrizione di ciascuna squadra ad ognuno dei suddetti tornei IN AGGIUNTA a quelle che hanno già partecipato alla fase autunnale.
Il versamento dell'importo dovuto dovrà essere effettuato tramite il "Portafoglio Iscrizioni" seguendo la procedura indicata sul presente Comunicato Ufficiale (pagg. 7/8).

PRECISAZIONE

Si ricorda che le Società sono tenute ad effettuare l'iscrizione anche nel caso abbiano partecipato alla Fase Autunnale dei Tornei tramite il portale società : Menù Iscrizioni Regionali e Provinciali / Richiesta Iscrizioni /



A completamento delle iscrizioni si può quindi stampare i documenti, apporre le firme ed i timbri richiesti ed inviarli telematicamente tramite firma elettronica.

ELENCO CALCIATORI SVINCOLATI STAGIONE SPORTIVA 2021/2022

Di seguito pubblichiamo l'elenco dei calciatori svincolati nella Stagione Sportiva 2021/2022.
Si precisa che nello stesso sono riportati, in ordine alfabetico, tutti i calciatori del Settore Giovanile e Scolastico svincolati dalle Società con lista di svincolo (art. 107 N.O.I.F.)

Matric.	Cognome	Nome	Nasc.	Società
2790796	AKWABOAH	HENRY NANA	04/07/2007	VIRTUS ROVEREDO
3224352	ALEXA	LEONARDO	22/08/2009	VIRTUS ROVEREDO
3544514	ARBORE	VALERIO	10/11/2008	VIRTUS ROVEREDO
2919534	BERTO	ASIA	28/10/2007	SARONECANEVA
3044202	BUGGIO	MATTEO	29/04/2006	SPILIMBERGO
2491234	CAPOZZI	GIULIO	16/02/2007	S.GIOVANNI
2334096	CORDENONS	ALESSANDRO	30/11/2007	VIRTUS ROVEREDO
2529121	DAMIANI	THOMAS	05/07/2008	VIRTUS ROVEREDO
2135787	DEI NEGRI	STEFANO	20/01/2007	VIRTUS ROVEREDO
2298917	DELLA NEGRA	JACOPO	09/10/2007	VIRTUS ROVEREDO
2319516	DI FLORIO	ALESSANDRO	19/10/2007	VIRTUS ROVEREDO
2531312	DI GENNARO	ARTURO	22/09/2008	ANCONA LUMIGNACCO
2977846	DI GUGLIELMI	ABRAMO BRAIAN	03/10/2010	PORDENONE CALCIO
3394178	FERRERI	LORENZO	20/07/2009	S.GIOVANNI
2266203	GARDIMAN	GIOVANNI	10/07/2007	VIRTUS ROVEREDO
2716576	GASSER VISINTIN	FRANCESCO	27/09/2008	DONATELLO S.S.D. SRL
2557492	GJERGJI	ENDI	22/04/2008	LIVENTINA SAN ODORICO
3207024	GYIMAH	TERRY TABY	04/12/2007	S.GOTTARDO
2638507	KHABBACH	YASSINE	02/10/2007	UNION RORAI
3445890	LISAI	FRANCESCO	11/09/2007	VIRTUS ROVEREDO
3410282	MATTIUZZI	DANIELE	05/03/2008	VIRTUS ROVEREDO
3699998	MISURACA	GABRIEL	22/06/2015	PORDENONE CALCIO
2324998	MONDO	MANUEL	02/10/2007	TS & FVG ACADEMY
2703469	PACCAGNELLA	PIETRO	16/09/2007	VIRTUS ROVEREDO
2275225	PISON	MATTIA	07/07/2007	TRIESTINA VICTORY
3067661	PURGHEL	GABRIEL	31/01/2008	VIRTUS ROVEREDO
2529122	ROSSITTO	ELIA	08/12/2008	VIRTUS ROVEREDO
2554740	SAIN	CHRISTIAN	21/11/2007	TRIESTINA VICTORY
3277278	SILVESTRIN	FILIPPO	17/05/2007	VIRTUS ROVEREDO
3362942	TOMAT	SEBASTJAN	04/07/2013	AMICI SPORT VISCO
3010790	TURLIUC	GABRIEL	16/11/2010	PRO GORIZIA
2537400	VENICA	ENRICO	26/05/2005	UNIONE FRIULI ISONTINA
2981426	XHELILAJ	ARDIT	23/07/2007	VIRTUS ROVEREDO
3251798	ZAGO	ANNA	22/06/2011	PRO ROMANS MEDEA
3086010	ZANIN	AUGUSTO	17/01/2008	VIRTUS ROVEREDO

TORNEO REGIONALE UNDER 16 – RITIRO SOCIETÀ

Si comunica che le società

CHIAVRIS
PRATA FALCHI VISINALE

hanno comunicato la rinuncia alla partecipazione alla seconda fase della manifestazione di cui all'oggetto.

Pertanto, visto quanto sopra, la società **TRIESTINA ISONTINO** è stata spostata dal girone "B" al girone "C".

Di seguito pubblichiamo la composizione aggiornata dei su indicati gironi "B" e "C" della seconda fase del Torneo Regionale Under 16:

GIRONE B	GIRONE C
AZZURRA PREMARIACCO	CASARSA
CHIONS	RIVOLTO
COMUNALE FONTAFREDDA	S.GIOVANNI
CORMONESE	SPILIMBERGO
PRO FAGAGNA	TRIESTINA ISONTINO
SACILESE ARL	UNION MARTIGNACCO
TARCENTINA	UNIONE FRIULI ISONTINA
TORRE	

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE (CFT) FRIULI VENEZIA GIULIA – CONVOCAZIONI

Su indicazione del Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Prof. Giovanni Messina, in allegato al presente C.U. trasmettiamo l'elenco dei convocati per il giorno 07 Febbraio 2022 per l'attività del Centro Federale Territoriale di Casarsa della Delizia (PN) e il Modello Autocertificazione da presentare debitamente compilato.

INCONTRO INFORMATIVO

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale per il Settore Giovanile e Scolastico (SGS), prof. Giovanni Messina:

La Società UDINESE CALCIO in ottemperanza al C.U. n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico per la s.s. 2021-2022, organizza il seguente incontro informativo on line rivolto ad allenatori, tecnici, dirigenti, genitori e atleti:

Titolo: "L'IMPEGNO E L'ESPERIENZA EMOTIVA DEL GENITORE CHE SEGUE IL FIGLIO NELLA SCUOLA CALCIO"

Data e ora: 10 febbraio 2022 ore 18.15

Relatore: dott. Ennio Martin, psicologo, psicoterapeuta e psicologo dello sport

Luogo: piattaforma Teams

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Nessuna Comunicazione.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

SOSPENSIONE ATTIVITÀ DI BASE

Si ricorda che in base a quanto già pubblicato in merito alla sospensione dell'attività le gare ancora non disputate della Fase Autunnale dell'Attività di Base **non dovranno essere recuperate**.

L'ATTIVITÀ DI BASE RIPARTIRÀ DIRETTAMENTE CON L'ATTIVITÀ PRIMAVERILE.

ATTIVITÀ DI BASE – REFERTI GARE FASE AUTUNNALE

Si ricorda che prima dell'inizio della Fase Primaverile dovranno essere consegnati alla Delegazione Provinciale gli originali dei referti delle gare della Fase Autunnale.

GREEN PASS "RAFFORZATO" PER ACCESSO ALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

Si ricorda che l'accesso alla Delegazione Provinciale di Trieste è consentito unicamente previa esibizione del Green Pass "Rafforzato".

RITIRO CARTELLINI

Le sottosegnate Società sono invitate a contattare la Delegazione, per concordare il ritiro di cartellini:

COSTALUNGA
FANI OLIMPIA
MONTUZZA
MUGLIA F.
OPICINA
POLISPORTIVA SAN MARCO
PRIMORJE 1924
SAN LUIGI CALCIO
SANT IGNAZIO
TRIESTE CALCIO
TRIESTE FUTSAL
TS & FVG FOOTBALL ACADEMY
ZARJA

MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE

Nessuna Comunicazione.

RISULTATI GARE

Nessuna Comunicazione.

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – Sezione Disciplinare, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente e relatore,
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente,
avv. Serena Imbriani, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Andrea Merlino collegato da remoto, ha pronunciato nel corso della riunione del 26.01.2022, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/B), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione.

Deferimento TFT-SD 1/2021-2022 DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di: SALTELLI Gabriele e A.S.D. I.S.M. GRADISCA

Il deferimento. Con atto del 6 dicembre 2021, la Procura Federale deferiva avanti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare il sig. Gabriele SALTELLI e la società ASD ISM Gradisca a titolo di responsabilità oggettiva, per le seguenti condotte:
1- il Sig. SALTELLI Gabriele, Osservatore calcistico all'epoca dei fatti tesserato come dirigente accompagnatore per la ASD ISM Gradisca per la violazione dell'art. 4 CGS comma 1 "*I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva*" in relazione all'art. 55 del Regolamento del Settore tecnico poiché, in occasione di un Torneo Regionale U 15 assisteva agli incontri disputati il 06/06/2021 e 13/06/2021 rispettivamente a Udine tra Udine United Rizzi Cormor e Ancona e a Cividale del Friuli tra il Forum Julii Calcio e Ancona, società operanti in ambito dilettantistico, si qualificava come Osservatore Calcistico esibendo la tessera di riconoscimento (n ROI19137 valida fino a Novembre 2021), e procedeva, negli spogliatoi in uso agli arbitri, a fotografare le distinte di gara delle squadre in campo;
2 - la società ASD ISM Gradisca a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. SALTELLI Gabriele, Osservatore calcistico all'epoca dei fatti tesserato come dirigente accompagnatore per la stessa società.
All'udienza del 21.12.2021 le parti comparivano avanti al TFN – SD, che con propria decisione n. 0078/TFNSD-2021-2022 del 21-22.12.2021 dichiarava la propria incompetenza in favore di questo Tribunale, ordinando la trasmissione degli atti a cura della Segreteria per l'ulteriore corso del procedimento.

La convocazione. Pervenuti gli atti alla Segreteria di questo TFT, con decreto di abbreviazione dei termini del 23.12.2021 ("*dato atto che le parti hanno già beneficiato dei termini a difesa nella precedente fase avanti al TFN, e che vi è nel contempo necessità di celere trattazione anche alla luce dei termini complessivi di durata massima dei procedimenti (art. 54 C.G.S.)*" veniva fissata l'udienza del 05.01.2022, in vista della quale la difesa del sig. SALTELLI depositava memoria e chiedeva un rinvio rappresentando un legittimo impedimento.
Nel corso della udienza del 05.01.2022 compariva la Procura Federale con il proprio rappresentante dott. Luca Ricatto, nonché l'avv. Paolo LAZZERI, presidente della ASD ISM Gradisca in rappresentanza di quest'ultima; con ordinanza collegiale resa all'esito della stessa udienza questo Tribunale disponeva la sospensione dei termini ai sensi dell'art. 38, co. 5 lett. c) del CGS CONI, differendo la trattazione del procedimento alla successiva udienza del 26.01.2022.

Il dibattimento. All'udienza del 26.01.2022, dinanzi al TFT – SD sono comparsi per la Procura Federale il dott. Luca Ricatto, nonché il sig. Gabriele SALTELLI in persona, assistito dal proprio legale avv. Andrea Pellegrini, e altresì l'avv. Paolo LAZZERI, presidente della ASD ISM Gradisca.
Il rappresentante della Procura Federale, ribadendo la responsabilità degli incolpati ha formulato le seguenti richieste:
– quanto al sig. SALTELLI Gabriele, mesi 6 (sei) di squalifica;
– quanto alla Società ASD ISM Gradisca, ha aderito alla richiesta di definizione ex art. 127 CGS, formulata dal Presidente della società deferita, nella misura di euro 266,67 finali (euro 400,00 sanzione base) di ammenda.
La difesa del sig. SALTELLI, richiamandosi anche alla memoria difensiva depositata (memoria 24.12.2021), ha concluso in via principale e subordinata come ivi indicato, previa rinuncia espressa alla eccezione preliminare di mancato rispetto dei termini di convocazione.
Il sig. SALTELLI ha reso una dichiarazione ricordando la sua pregressa esperienza di arbitro e insistendo nelle conclusioni già rassegnate dal proprio legale.

La motivazione. Il deferimento merita accoglimento – quanto alla posizione del sig. SALTELLI – nei termini che seguono.
Dato atto della rinuncia alla eccezione preliminare di mancato rispetto dei termini di convocazione, quanto alla ulteriore eccezione formulata nella memoria difensiva del 24.12.2021, riferita alla asserita violazione dell'art. 126 CGS (la Procura Federale non si è mai pronunciata in merito alla richiesta di applicazione di una sanzione ridotta, così come proposta dallo stesso sig. SALTELLI, da cui il conseguente asserito vizio dell'atto di deferimento), si evidenzia come non vi sia alcun obbligo per la Procura Federale di prendere posizione (ovvero formalizzare eventuali controproposte) sulla proposta di definizione del procedimento con sanzione concordata, né risulti alcuna norma che sanzioni in qualche modo l'anzidetta omissione; nel caso di specie, peraltro, la Procura ha dato espresso conto della valutazione nel merito delle memorie fatte pervenire dall'avv. Pellegrini per il sig. SALTELLI all'esito della notifica della comunicazione della chiusura delle indagini (memorie contenenti la richiesta di applicazione di una sanzione ridotta), rilevando espressamente come dette deduzioni "*non modificano l'impianto accusatorio e non possono costituire esimente dei fatti contestati*".
Nel merito, avuto riguardo alla vicenda di cui trattasi, giova premettere alcune considerazioni relative all'evoluzione normativa che ha interessato la figura dell'Osservatore Calcistico:
- con Regolamento pubblicato in C.U. n. 245/A del 27.04.2015 è stata istituita – nel Regolamento dell'elenco speciale dei Direttori Sportivi – una apposita sezione dedicata agli Osservatori Calcistici, con riserva in capo alla FIGC della relativa attività di formazione e di abilitazione (per espressa previsione dell'art. 1, co. 4 del citato Regolamento – articolo oggi abrogato – l'Osservatore Calcistico era il soggetto chiamato a svolgere, per conto delle società sportive professionistiche, attività concernenti l'osservazione, l'analisi, la valutazione, l'archiviazione e lo scouting di giocatori e squadre);
- con provvedimenti regolamentari pubblicati in C.U. n. 23/A e n. 24/A del 19.07.2016, la figura dell'Osservatore Calcistico è stata espunta dal Regolamento dell'elenco speciale dei Direttori Sportivi ed è stata fatta confluire nel Regolamento del Settore Tecnico, alle disposizioni di cui all'art. 16 (Classificazione dei tecnici) e all'art. 32-bis (Osservatori Calcistici). Tale ultima disposizione ricalca, a livello definitorio, quella dell'art. 1, co. 4, del Regolamento dell'elenco speciale dei Direttori Sportivi. In tale contesto normativo, la qualifica di Osservatore Calcistico può essere tuttavia conseguita esclusivamente dagli Allenatori, mentre la relativa attività di formazione e abilitazione rimane ancora riservata alla FIGC;
- le previsioni regolamentari sopra menzionate sono state oggetto di valutazione da parte dell'Autorità Antitrust (provvedimento AGCM n. 27249 del 27.06.2018, confermato da TAR Lazio, sede di Roma, sez. I, 4.6.2019 n. 7177), che ha sanzionato la FIGC, censurando – in estrema sintesi – la disciplina ingiustificatamente restrittiva di una attività economica di mercato (appunto quella dell'Osservatore Calcistico) da reputarsi del tutto libera, avendo essa una connotazione sussidiaria ed ancillare rispetto a quello sportiva;
- in costanza di procedura dinanzi all'Autorità Antitrust, la FIGC ha, poi, modificato le disposizioni del Regolamento del Settore Tecnico concernenti gli Osservatori Calcistici (rif. C.U. n. 78/A del 17.10.2017, con cui è stata espunta la figura dell'Osservatore Calcistico dal novero dei "tecnici" ed abrogata la previsione dell'art. 32-bis; C.U. n. 45 del 21.05.2018, con cui sono state modificate, tra le altre, le previsioni degli artt. 55 e 56, ma mantenendo il potere in capo alla FIGC di attribuire qualifiche e di organizzare corsi per la relativa formazione; C.U. n. 69 del 13.06.2018, con cui le

previsioni dei precedenti artt. 55 e 56 sono divenute le previsioni, rispettivamente, degli artt. 54 e 55). Nel contesto dell'art. 55, co. 1, è stata recepita la definizione di Osservatori Calcistici già specificata, al tempo, dall'art. 4, co. 1, del Regolamento dell'elenco speciale dei Direttori Sportivi e, poi, dall'abrogato art. 32-bis del Regolamento del Settore Tecnico;

- con nuovo Regolamento, pubblicato in C.U. n. 10/A del 26.11.2018, in considerazione della decisione adottata dall'AGCM è stato ulteriormente modificato, tra gli altri, l'art. 55 del Regolamento del Settore Tecnico, introducendo – al comma 4 – la possibilità per gli Osservatori Calcistici di superare i corsi di formazione anche presso soggetti esterni alla Federazione e di tesserarsi per le società affiliate alla FIGC.

Per quanto sopra, ne deriva che l'attività di Osservatore Calcistico è del tutto libera e la stessa, proprio in ragione di un tanto, può essere svolta – in assenza di tesseramento – anche in favore di una società o associazione sportiva dilettantistica (e invero, per quanto rilevato dall'AGCM "*la nozione funzionale di impresa prescinde dalla dimensione puramente economica dell'attività svolta, richiedendo invece solamente che i beni o servizi interessati siano offerti, come nel caso di specie, sul mercato*"; cfr. punto 128 della richiamata decisione).

Nel caso in cui l'Osservatore Calcistico, viceversa, intenda tesserarsi per una società sportiva con l'anzidetta qualifica, l'attuale sistema normativo del Regolamento del Settore Tecnico consente tale possibilità anche a soggetti che hanno superato il corso presso soggetti esterni alla Federazione, ma solo in favore di una ***società professionistica***. Tale è, si ritiene, la portata del combinato disposto dell'art. 55, co. 1 e co.4, del Regolamento del Settore Tecnico, alla luce dei provvedimenti emessi dall'AGCM e dal TAR Lazio nelle sopra richiamate rispettive decisioni.

Proprio per tale ragione il TFN, nel provvedimento dichiarativo della propria incompetenza, ha rilevato che il sig. SALTELLI non si sarebbe potuto tesserare per l'ASD ISM Gradisca quale Osservatore Calcistico, in quanto l'art. 55, co. 1, del Regolamento del Settore Tecnico "prevede tale figura solo nell'ambito delle società professionistiche".

Del resto, è del tutto logico e coerente che il Regolamento del Settore Tecnico non preveda, come rilevato dal TFN, un Albo o un Ruolo che annoveri gli Osservatori Calcistici, posto che tale attività – essendo, del tutto libera – non può trovare i suoi requisiti abilitanti e/o qualificanti in ambito federale; ciò che attualmente il Regolamento del Settore Tecnico prevede è una mera annotazione nella posizione anagrafica del singolo Tecnico, nel caso in cui il corso di formazione venga superato da un soggetto qualificabile come tale.

Un tanto premesso, e premesso altresì che, ai sensi dell'art. 62, co. 3, CGS i procedimenti relativi alle infrazioni oggetto di deferimento da Parte della Procura Federale si devono svolgere sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive, si rileva come – agli atti del presente procedimento – non vi sia prova alcuna che consenta di affermare che il sig. SALTELLI, tesserato per l'ASD ISM Gradisca all'epoca dei fatti, abbia svolto l'attività di Osservatore Calcistico in favore di quest'ultima.

Al riguardo il sig. SALTELLI, in sede di audizione, ha dichiarato che le fotografie delle distinte di gara gli sono servite per la costruzione di un data base personale e per la predisposizione di relazioni tecniche che non sono stato oggetto di condivisione con l'ASD ISM Gradisca; l'avv. Paolo Lazzeri, Presidente dell'ASD ISM Gradisca, per parte sua ha dichiarato che il sig. SALTELLI, da tesserato, ha svolto per brevissimo tempo le funzioni di Dirigente accompagnatore e non di Osservatore Calcistico e che alla ASD non è stata consegnata alcuna fotografia delle distinte di gara.

In ipotesi, il tesseramento per una ***ASD dilettantistica*** al fine di svolgere, per conto di questa, l'attività di Osservatore Calcistico, avrebbe potuto esse contestato quale violazione dell'art. 55 del Regolamento del Settore Tecnico per come attualmente concepito; ciò però, vale a dire il fatto di avere posto in essere la condotta nella qualità di tesserato per ASD ISM Gradisca, non costituisce oggetto del presente deferimento, non essendo stato oggetto di rimprovero al deferito da parte della Procura Federale.

Rimane da considerare se, nei fatti oggetto di deferimento, si possa ravvisare la violazione di altre disposizioni dell'ordinamento federale, avuto segnatamente riguardo alla previsione generale di cui all'art. 4, co. 1, CGS.

Vero è che l'atto di deferimento ipotizza la violazione della norma predetta "in relazione" all'art. 55 del Regolamento del Settore Tecnico. E' altrettanto vero, tuttavia, che l'obbligo di contestazione degli addebiti da parte della Procura Federale è assolto con la specifica e precisa enunciazione del fatto di cui si ritiene che un soggetto si sia reso responsabile, non essendo indispensabile la sua qualificazione sotto il profilo giuridico, salvo che dalla mancata o inesatta indicazione della norma che

si assume violata non derivino incertezze sul fatto addebitabile, tali da compromettere il diritto di difesa (CFA n. 45 – 2019/2020; CFA n. 55 – 2019/2020).
Posto, quindi, che dal vigente CGS non può desumersi in alcun modo il principio di immutabilità delle norme che si assumono violate, ma solo la previsione dell'indicazione delle stesse (art. 125 CGS), non è dunque esclusa la possibilità per il TFT di considerare i fatti oggetto di deferimento anche alla luce di altre previsioni normative.
Nel caso di specie i fatti sono pacifici e incontestati: il sig. SALTELLI, al tempo tesserato quale Dirigente accompagnatore per l'ASD ISM Gradisca, in due occasioni (ossia in data 06.06.2021 e in data 13.06.2021) ha fatto ingresso negli spogliatoi in uso agli arbitri, procedendo a fotografare le distinte di gara delle squadre partecipanti ad un Torneo Regionale U15 al dichiarato fine di elaborare un proprio data base personale riportante i dati e le caratteristiche tecniche dei calciatori emergenti.
La circostanza per cui il sig. SALTELLI fosse tesserato per l'ASD ISM Gradisca al tempo degli accadimenti in contestazione lo rende assoggettabile alle sanzioni dell'ordinamento federale, in forza del disposto di cui all'art. 9, co. 1, CGS quand'anche non attualmente tesserato.
Per quanto previsto dal Codice CONI, richiamato dall'art. 3, co. 2, CGS, tutti i procedimenti di Giustizia Sportiva sono finalizzati ad assicurare il principio dell'effettiva tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, mentre gli organi di giustizia sportiva devono esercitare tutti i loro poteri onde garantire il rispetto di tale principio (art. 2, co. 1 e art. 9, co. 1 Codice CONI). In ogni caso, ai sensi dell'art. 3, co. 4, CGS, in assenza di specifiche disposizioni, gli organi di giustizia sportiva sono chiamati ad adottare le loro decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale, nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.
Posto quanto sopra, è da intendersi che, tra i principi generali del diritto rilevanti per l'ordinamento sportivo rientri pienamente il diritto alla protezione dei dati personali, in quanto finalizzato a garantire l'autodeterminazione decisionale ed il controllo sulla circolazione dei dati predetti, come diritto fondamentale, contro ogni indebita ingerenza altrui.
Detto diritto assume rilevanza, nel caso di specie, nella misura in cui i dati personali acquisiti si riferiscano, in assenza di legittimo consenso o, comunque, di una delle basi giuridiche previste dall'art. 6 del Reg. UE n. 679/2016, a soggetti tesserati, posto che è compito degli organi di giustizia sportiva, come detto, rendere effettiva la tutela dei diritti di questi ultimi.
In sede di memoria difensiva, il sig. SALTELLI ha rilevato che "le *distinte di gara non contengono alcun dato sensibile coperto dalla privacy, ma solo il nome e il cognome del giocatore, il numero di gioco e il numero di tesseramento FIGC*"; in ragione di un tanto, per quanto asserito, il sig. SALTELLI non avrebbe appreso "*alcun dato illecito*".
L'assunto è smentito in punto di fatto giacché le distinte di gara – ivi comprese quelle relative ai due incontri scrutinati, presenti negli atti di indagine – contengono, in realtà, il numero di maglia dei calciatori, il nome ed il cognome degli stessi, la loro data di nascita ed il numero di tessera FIGC; se è vero, come rilevato dal sig. SALTELLI, che non si tratta di dati "sensibili" è pur vero che si tratta, comunque, di dati personali in grado di permettere l'identificazione diretta degli interessati, che, nel caso di specie, sono dei tesserati minorenni.

Tali dati personali, per espressa ammissione del sig. SALTELLI, sono oggetto di specifico trattamento da parte di quest'ultimo, in quanto raccolti ed organizzati al fine della strutturazione di un data base da utilizzare per l'attività di Osservatore Calcistico.
I dati di cui trattasi sono stati acquisiti in assenza di consenso (*recte*: del consenso del soggetto legittimato a prestarlo in nome e per conto dei singoli minori interessati) o di una delle basi giuridiche previste dalla legge; né ovviamente rileva, sul punto, la mancata opposizione dei direttori di gara all'effettuazione delle fotografie delle distinte contenenti i dati personali, posto che detta condotta permissiva non legittima – di per sé – la raccolta dei dati predetti.
Rappresenta, il sig. SALTELLI, che "la possibilità di visionare le liste di gara rientri nelle facoltà di un Osservatore Calcistico abilitato, altrimenti, ove non vi fosse nemmeno tale possibilità, il compito di Osservatore non potrebbe nemmeno essere svolto".
L'argomentazione non è condivisibile.
La qualifica di Osservatore Calcistico non è certo requisito idoneo, di per sé, a superare le previsioni normative in tema di trattamento di dati personali di minori, né si può ritenere che l'attività dell'Osservatore sia impedita dalla mancata presa visione delle distinte di gara, essendoci altri canali – legittimi – di informazione che consentono l'espletamento dell'attività predetta.

Vero è che il sig. SALTELLI non figura nella lista delle persone ammesse nel recinto di gioco ai sensi dell'art. 66, co. 2-bis, NOIF, e la sua presenza all'interno del recinto stesso, e segnatamente negli spogliatoi in uso agli arbitri, non risultava consentita dalle disposizioni federali vigenti.
L'autorizzazione all'ingresso, per quelle che sono le risultanze agli atti, non è stata affatto concessa dai direttori di gara; in occasione dell'incontro del 06.06.2021 il sig. SALTELLI ha dichiarato di essersi recato direttamente nello spogliatoio dell'arbitro, mentre in occasione dell'incontro del 13.06.2021 lo stesso sig. SALTELLI ha evidenziato di essere stato accompagnato da un dirigente della società ospitante, in entrambi i casi evidentemente profittando di un atteggiamento lassista e permissivo, non certo però in grado di legittimare una oggettiva violazione delle NOIF anche da parte sua.
Per inciso si evidenzia come siano attualmente vigenti (rif. da ultimo direttiva AIA del 01.09.2021) ulteriori disposizioni di limitazione all'ingresso negli spogliatoi estese anche a soggetti altrimenti legittimati, che traggono il loro fondamento dalla prevenzione epidemica imponendo ad esempio che i colloqui con l'arbitro, anche da parte degli Osservatori Arbitrali, si svolgano in spazi aperti o comunque in ambienti chiusi, ma esterni al campo di gioco.
Il sig. SALTELLI, che in sede di udienza ha rievocato sue precedenti attività quale arbitro, era perciò evidentemente ben consapevole di stare commettendo una grave irregolarità – anche a prescindere dalle più recenti disposizioni di limitazione da COVID-19 testé richiamate – non essendo indicati gli Osservatori Calcistici nel novero dei soggetti di cui all'art. 66, co. 2-bis, NOIF.
In conclusione, avuto riguardo ai fatti riportati in sede di deferimento, il sig. SALTELLI ha violato la disposizione di cui all'art. 4, co. 1, CGS in quanto, quale tesserato, ha contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità in un rapporto riferibile all'attività sportiva (avendo acquisito e trattato dati personali di tesserati minorenni – fotografandone i documenti che ne costituiscono la fonte – in assenza di basi giuridiche legittimanti), avendo altresì deliberatamente violato – e fatto altrui violare – la disposizione di cui all'art. 66, co. 2-bis, NOIF (essendosi introdotto per due volte nel recinto di gioco benché non autorizzato né autorizzabile) ponendosi – anche tale profilo della complessiva condotta materiale oggetto di contestazione – in contrasto con i generali principi di cui all'art. 4, co. 1, CGS.
Le considerazioni di cui sopra non si pongono minimamente in violazione del diritto alla difesa, riconosciuto all'incolpato, riposando – esse – su fatti pacifici e certi nonché ammessi dallo stesso deferito, rispetto ai quali è stata finanche esercitata attività difensiva, pure con riguardo alle questioni inerenti alla *privacy* ed alla inautorizzata e reiterata introduzione nel recinto di gioco.
A fronte delle circostanze di fatto complessivamente considerate, e tenuto conto che i direttori di gara – pur evidenziando in referto l'azione del sig. SALTELLI rendendo anche specifici chiarimenti al Giudice Sportivo regionale, che ha poi segnalato il fatto alla Procura Federale – non hanno impedito che le distinte fossero fotografate, né i dirigenti delle Società responsabili degli impianti hanno impedito l'accesso del deferito al recinto di gioco, si ritiene equa e proporzionata, alla luce della previsione dell'art. 13, co. 1 lett. b) del CGS, la sanzione di mesi 5 (cinque) di squalifica.

Quanto alla posizione della ASD ISM Gradisca, la violazione consegue – così come contestata dalla Procura Federale – per responsabilità oggettiva, essendo risultato il sig. SALTELLI effettivamente tesserato per detta società all'epoca dei fatti (e in particolare dal 26.05.2021 al 16.06.2021) e non risultando che l'ASD abbia partecipato alla – o beneficiato della – attività posta in essere dal deferito; congrua risulta la sanzione in concreto determinata, per come oggetto di accordo ai sensi dell'art. 127 CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- quanto al sig. SALTELLI Gabriele, ritenuta sussistente la responsabilità in ordine agli addebiti a lui ascritti, commina allo stesso la squalifica per la durata di mesi 5 (cinque);
- quanto alla Società ASD ISM GRADISCA dichiara l'efficacia della sanzione concordata con la P.F. ex art. 127 CGS della ammenda di euro 266,67 (duecentosessantasei/67) (sanzione base euro 400,00) e dichiara la definizione del procedimento nei confronti della richiedente alle condizioni di cui all'art. 127, co. 4 CGS.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139 co. 2 CGS pubblichi senza indugio il presente provvedimento, e perché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – Sezione Disciplinare, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente,
avv. Andrea Del Vecchio, componente,
avv. Anna Fabbro, componente e relatore,

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 02.02.2022, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/B), all'unanimità dei propri componenti il seguente dispositivo

Deferimento TFT-SD 2/2021-2022 DEL PROCURATORE FEDERALE a carico di: Vincenzo PISACANE, Massimo SCHERZO e ASD Ancona Lumignacco (già ASD Ancona)

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Territoriale FVG – SD:

- Quanto al sig. PISACANE Vincenzo, ritenuta sussistere a suo carico la responsabilità in ordine al solo addebito di cui alla lettera b) del capo di incolpazione, commina allo stesso la sanzione della ammonizione;
- Quanto al sig. SCHERZO Massimo, lo proscioglie da ogni addebito per non aver commesso i fatti a lui ascritti;
- Quanto alla Società ASD ANCONA LUMIGNACCO (già ASD ANCONA), ritenuta sussistente la responsabilità diretta della stessa in ordine al solo addebito di cui alla lettera b) del capo di incolpazione, le irroga la sanzione della ammonizione.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139 co. 2 CGS pubblichi senza indugio il dispositivo della decisione, e perché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.
Si riserva termine di trenta giorni per la pubblicazione della decisione.

Pubblicato in Trieste e affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Trieste il 03/02/2022

IL SEGRETARIO
Roberto Cheber

IL DELEGATO PROVINCIALE
Antonio Podgornik